



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 49/2023 del 20/12/2023

OGGETTO : MODIFICA AL “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021.” APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 96/2020.

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Dicembre presso il Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO

1	CELENTANO MATILDE ELEONORA	P	18	DE AMICIS ENZO	P
2	TIERO RAIMONDO	P	19	DI MATTEO CLAUDIO	P
3	ANZALONE MAURO	P	20	FATICONI MARIO	A
4	BACCINI SERENA	P	21	FIGLIANI DANIELA ARMIDA	P
5	BELLINI DARIO	P	22	FURLANETTO FAUSTO	P
6	BELVISI ROBERTO	P	23	GALARDO MAURIZIO	P
7	BRUNI CESARE	P	24	IAVARONE DINO	P
8	CAMPAGNA VALERIA	A	25	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P
9	CATANI NICOLA	P	26	LICATA EMILIANO	P
10	CENSI FEDERICA	A	27	MAJOCCHI LEONARDO	P
11	CIOLFI MARIA	P	28	MULE' SIMONA	P
12	COCHI PINA	P	29	PAGANO FRANCESCA MARIA	P
13	COLETTA DAMIANO	P	30	PORZI ALESSANDRO	A
14	COLETTA FLORIANA	P	31	RANALDI NAZZARENO	P
15	COLONNA VALENTINA	P	32	SCALCO RENZO	P
16	COLUZZI GIUSEPPE	P	33	VALLETTA VINCENZO	P
17	CORIDDI GIUSEPPE	A			

PRESIEDE RAIMONDO TIERO
ASSISTE MACRÌ DOTT.SSA ALESSANDRA

ORIGINALE



Il presidente introduce la Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 66 del 21/11/2023 ad oggetto: "Modifica al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021 - approvato con delibera di Consiglio comunale n. 96/2020" e la pone in trattazione nel testo qui riportato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Dirigente Dott. Quirino Volpe responsabile del Servizio Entrate

CONSIDERATO che:

5. l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
6. per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
7. la delibera di Consiglio Comunale n. 96/2020 del 31.12.2020 con oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. decorrenza 01 Gennaio 2021" che istituisce e regola con decorrenza 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019;
8. la delibera di Consiglio Comunale n° 20/2021 del 29/04/2021 ha apportato modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."
9. la delibera di Consiglio Comunale n° 41/2022 del 24/05/2021 ha apportato modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."



10. la delibera di Consiglio Comunale n° 244/2023 del 12/05/2023 ha apportato modifiche al “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021.”

CONSIDERATA

10. La necessità di apportare al Regolamento modifiche atte a semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso sulla presente proposta ai sensi dell’articolo 239 (comma 1, lett. b, n. 2 e n. 7) del Decreto Legislativo 267/2000 reso in allegato;
- il parere della Commissione Bilancio sulla presente proposta concernente la Modifica al “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021.” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 20/2021, n. 41/2022 e n. 244/2023;

PROPONE DI DELIBERARE

Deliberazione di Consiglio N° 49/2023

Pag. 3 di 11



Le seguenti modifiche al “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021.”

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020:

articolo 10 “rinnovo, proroga e disdetta” modificare il comma 3 come segue:

3) La proroga è ammessa previo parere favorevole del competente ufficio preposto al rilascio del titolo.

Motivazione:

Al fine di snellire il procedimento amministrativo, qualora si renda necessario, l’ufficio competente al rilascio dei titoli può disporre della possibilità di procedere alla proroga degli stessi

articolo 31 “Esenzioni” aggiungere al comma 1 la lettera w):

1) Sono esenti dal canone:

w) le occupazioni temporanee per raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica, e quelle delle associazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.

Motivazione:

Attesa la natura della tipologia delle occupazioni, atta a soddisfare specifici bisogni sociali, si ritiene opportuno esentare le su indicate categorie, al fine di supportare dette attività per l’importante contributo fornito alla collettività.

articolo 31 “Esenzioni” aggiungere al comma 1 la lettera x):

x) le occupazioni di manifestazioni od iniziative a carattere politico, regolarmente autorizzate, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Motivazione:

Attesa l’importanza dei partiti politici attraverso le cui attività i cittadini concorrono con metodo democratico a determinare la politica locale e nazionale, così come statuito dall’art. 49 della Costituzione, si ritiene opportuno concedere l’agevolazione per le su dette occupazioni.

articolo 31 “Esenzioni” aggiungere al comma 1 la lettera y):

1) Sono esenti dal canone:

y) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose

Motivazione:

Si ritiene opportuno precisare che attesa la natura le occupazioni in oggetto, sono esentate dal canone di occupazione

articolo 31 “Esenzioni” aggiungere al comma 1 la lettera z):

1) Sono esenti dal canone:

z) le occupazioni di artisti di strada che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo.



Motivazione:

Si ritiene opportuno precisare che attesa la natura le occupazioni in oggetto, sono esentate dal canone di occupazione

articolo 32 “Riduzioni” abrogare la lettera h)

Motivazione:

le occupazioni previste alla presente lettera sono state esentate aggiungendo la lettera w) al precedente articolo 31

articolo 32 “Riduzioni” aggiungere la lettera l):

l) per le occupazioni temporanee, aventi natura commerciale, regolarmente autorizzate, di durata inferiore a 30 giorni, effettuate in occasione di festività a carattere ricorrente, incluse quelle istituzionali la tariffa è ridotta del 50% corrispondendo il canone in modo anticipato.

Motivazione:

appare opportuno dover concedere una riduzione della tariffa al fine di incentivare le attività in occasione di festività che abbiano carattere ricorrente e/o istituzionale.

articolo 32 “Riduzioni” aggiungere la lettera m):

m) per le occupazioni temporanee, aventi natura commerciale, regolarmente autorizzate, di durata inferiore a 30 giorni, riferite ad eventi che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione, istituirà quali ricorrenti, la tariffa è ridotta del 50% corrispondendo il canone in modo anticipato.

Motivazione:

Si ritiene opportuno introdurre il presente comma, affinché determinati eventi, che si ripetono con ricorrenza negli anni, e che contribuiscono alla valorizzazione del territorio, vengano istituiti con atto della Giunta Comunale quali ricorrenti e dunque meritevoli di agevolazione.

articolo 32 “Riduzioni” aggiungere la lettera n):

n) per le occupazioni effettuate nell’ambito di riprese foto-cinetelevisive, multimediali e audiovisuali che utilizzano il territorio del Comune di Latina, purchè siano di rilevanza per la promozione e la valorizzazione della città, secondo la valutazione del Servizio competente, la tariffa è ridotta del 30%.

Motivazione:

Al fine di promuovere l’immagine del territorio, si ritiene favorevole la riduzione della tariffa nell’ambito di progetti cinematografici e televisivi che vedano valorizzato il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico-culturale della città.

articolo 32 “Riduzioni” aggiungere la lettera o):

o) per le di occupazioni di suolo pubblico, effettuate con edicola, regolarmente autorizzate, la tariffa del canone annuale è ridotta del 70%.



Motivazione:

si ritiene opportuno concedere l'agevolazione tariffaria, al fine di supportare la categoria degli edicolanti, che rappresenta oggi, nel territorio, una categoria a rischio, colpita negli ultimi tempi dalla forte crisi dell'editoria.

articolo 32 "Riduzioni" aggiungere la lettera p):

p) Per le occupazioni regolarmente autorizzate di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, la tariffa è ridotta dell'80%.

Motivazione:

si ritiene opportuno applicare la riduzione, al fine di agevolare le attività sportive nel promuovere stili di vita sani e attivi nel territorio in coerenza con le linee guida dell'Unione Europea.

articolo 32 "Riduzioni" aggiungere la lettera q):

q) per le occupazioni con arredi urbani / dehors, nel caso si tratti di prima richiesta del titolo autorizzativo e per il solo primo anno di occupazione, il canone è ridotto del 50%. Nel caso in cui dette occupazioni siano effettuate da giovani imprenditori, fino al trentacinquesimo anno di età, che esercitino la propria attività in forma individuale o associativa, in tal caso composte in prevalenza da giovani che abbiano una età inferiore a 36 anni, per la prima richiesta del titolo autorizzativo e per il solo primo anno di occupazione il canone è ridotto del 60%.

Motivazione:

Al fine di incentivare le richieste di occupazione di suolo pubblico a mezzo arredi urbani / dehors, e favorire altresì l'imprenditoria giovanile, si ritiene opportuno concedere detta agevolazione.

articolo 32 "Riduzioni" aggiungere la lettera r):

r) per le occupazioni regolarmente autorizzate, di lavori di ripristino delle sedi stradali interessate da lavori di scavo, per i quali l'Ente, ai sensi del vigente "regolamento comunale per l'esecuzione di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico", richieda il ripristino di metà o dell'intera carreggiata stradale, il canone computato per le sole occupazioni di ripristino, di durata inferiore a 30 giorni, è ridotto del 70%; per le stesse occupazioni di durata superiore a 30 giorni, il canone è ridotto del 75%.

Motivazione:

Si ritiene opportuno applicare la presente riduzione, al fine di incentivare la manutenzione delle aree pubbliche, in occasione di lavori di scavo che interessano le sedi stradali.

articolo 40 "Sanzioni e indennità" modificare la lettera a) del comma 2 come segue:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

Motivazione:



La legge n. 160/2019, all'articolo 1, c.821, lettera g), dispone la previsione di una indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, pertanto, al fine di ridurre la pressione del regime sanzionatorio, si ritiene opportuno modificare la percentuale di indennità, portando la stessa dal 50% al 30%.

articolo 40 “Sanzioni e indennità” modificare la lettera b) del comma 2 come segue:

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Motivazione:

La legge n. 160/2019, all'articolo 1, c.821, lettera h), prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, pertanto, al fine di ridurre la pressione del regime sanzionatorio, si ritiene opportuno modificare la sanzione portando la stessa pari all'importo del canone dovuto.

articolo 40 “Sanzioni e indennità” modificare il comma 3bis come segue:

3 bis) In caso di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, l'indennità di cui al c. 2 lettera a) è ridotta ed è pari al canone maggiorato del 10 per cento. Resta ferma la sanzione pari al 100 per cento del canone.

Motivazione:

A seguito della riduzione prevista dell'indennità di cui alla precedente lettera a) del comma 2, si avrà di conseguenza una riduzione ulteriore in caso di adempimento del contribuente entro i 60 giorni dalla formale contestazione degli estremi di violazione.

articolo 40 “Sanzioni e indennità” aggiungere il comma 3ter:

3 ter) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di cui il contribuente abbia mancato il rinnovo del titolo, entro un anno dalla scadenza dello stesso, si applica una riduzione del canone del 50%, rispetto a quello computato per le occupazioni abusive, per le quali non sia mai stato richiesto il relativo titolo autorizzativo, previa dimostrazione da parte del contribuente di aver attivato le procedure di regolarizzazione presso i competenti servizi comunali. Resta ferma l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni.

Motivazione:

si ritiene opportuno attribuire un gravame differente del sistema sanzionatorio, distinguendo tra soggetti che hanno mancato il rinnovo del titolo autorizzativo entro un anno dalla scadenza dello stesso, purché dimostrino la volontà di regolarizzazione, ed i soggetti totalmente abusivi che altresì, non ne hanno mai fatto richiesta.

articolo 40 “Sanzioni e indennità” modificare il comma 7 come segue:

7) Per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie di cui al comma 2, sia a carattere permanente che temporaneo, per le quali il titolo autorizzativo non risulta mai essere stato rilasciato, se il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, l'indennità di cui al c. 2 lettera a) è ridotta al 10 per cento e la sanzione di cui al c. 2 lettera b) è pari al 30 per cento del canone.

Per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie di cui al comma 2, sia a carattere permanente che temporaneo, per le quali il contribuente abbia mancato il rinnovo del titolo autorizzativo, entro un anno dalla scadenza dello stesso, previa applicazione della riduzione di cui al comma 3 ter, l'indennità di cui al c. 2 lettera a) è ridotta al 5 per cento e la sanzione di cui al c. 2 lettera b) è pari al 20 per cento del canone.



L'applicazione dell'indennità e della sanzione nella misura ridotta è subordinata alla regolarizzazione del titolo di autorizzazione o concessione presso i competenti servizi dell'Ente. Il canone, verrà computato, presumendo le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati per un periodo di 30 giorni, salvo comprovato diverso periodo di occupazione o esposizione. Resta fermo il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Motivazione:

la modifica del presente comma, nonché la quasi totale revisione dell'articolo 40, sono proposte al fine di incentivare l'adempimento dei doveri da parte del contribuente incorso in irregolarità, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

articolo 41 bis "Rateizzazioni" modificare il comma 4 come segue:

4) Le rateizzazioni vengono concesse nei seguenti limiti:

- fino a € 100,00 - nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 - 5 rate mensili;
- da € 500,01 a € 2000,00 - da un minimo di 6 rate ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 2000,01 a € 6000,00 – da un minimo di 19 rate ad un massimo di 36 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 - da un minimo di 37 rate ad un massimo di 48 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 - fino a 72 rate mensili.

Motivazione:

al fine di incentivare la regolarizzazione da parte dei contribuenti, anche attraverso la rateizzazione degli importi dovuti, si ritiene di dover aumentare il numero delle rate concedibili, così come disposto dall'art. 1, c. 796 della Legge n. 160/2019.

articolo 41 bis "Rateizzazioni" modificare il comma 5 come segue:

5) Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 30.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. È facoltà dell'Ente, ovvero del concessionario in caso di affidamento in concessione, richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore. Il piano di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.

Motivazione:

al fine di incentivare la regolarizzazione da parte dei contribuenti, anche attraverso la rateizzazione degli importi dovuti, si ritiene di dover ridurre gli ostacoli al perfezionamento della su detta fattispecie, innalzando l'importo a fronte del quale risulta necessario stipulare idonea garanzia fideiussoria, ferma restando la facoltà dell'Ente di richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore.

articolo 49 "pubblici esercizi"

abrogare



Motivazione:

in un momento in cui si assiste ad una profonda difficoltà in cui versano le attività commerciali, si ritiene opportuno non aggravarne la condizione applicando ulteriori maggiorazioni, al fine di consentire la ripresa economica del territorio.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente

Quirino Volpe Dirigente Servizio Entrate

IL CONSIGLIO COMUNALE

3. Vista la su riportata proposta di deliberazione;

· Visto il parere favorevole del Dirigente Dr. Quirino Volpe Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D. Lgs n.267/2000);

· Visto: il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D. Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

· che la presente proposta di deliberazione necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- Visto il parere favorevole del Segretario Generale, ex art. 97 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato;

Interviene per mozione d'ordine il consigliere Coriddi, il quale propone di svolgere un'unica illustrazione e unica discussione per le proposte n. 62/2023, n. 66/2023 e n. 67/2023 con votazioni separate.

La proposta è condivisa dall'Aula.

Udita l'illustrazione complessiva delle suddette proposte di deliberazione da parte dell'assessore Nasti.

Uditi gli interventi dei consiglieri: Bellini, Belvisi, Anzalone, Ciolfi.

Non ci sono interventi per dichiarazioni di voto.

Il Presidente, votata la proposta di deliberazione n.62/2023, pone in votazione la proposta di deliberazione n. 66/2023

L'esito della votazione è il seguente, come specificata nel report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud":



- 28 favorevoli;
- 0 contrari;
- 0 astenuti;

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta di deliberazione con il nuovo testo del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” riportato quale ALLEGATO A alla presente deliberazione.

La seduta è stata registrata e trascritta. La trascrizione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Latina



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Raimondo Tiero

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Macrì Dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)